



COMUNE DI MEOLO

(Città metropolitana di Venezia)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 14.4.1910 n. 639

D.L. 22.10.2016 n. 193 (art. 6 – ter), convertito in L. n. 225/2016

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 24.01.2017

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica di ingiunzioni di pagamento**

	<i>Pag.</i>
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Presenza di coobbligati</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Ricezione e riscontro istanze</i>	<i>4</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, negli anni dal 2000 al 2016 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 31 marzo 2017.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.

Non è obbligatorio aderire per tutte le ingiunzioni di cui il contribuente è destinatario; difatti è possibile "definire" anche soltanto alcune delle ingiunzioni. Il contribuente può scegliere cosa rottamare non solo nell'ambito di ingiunzioni diverse ma anche su singole ingiunzioni contenenti più annualità o tributi.

Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 8 rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale e in distribuzione presso l'Ufficio Tributi apposita modulistica, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **31 maggio 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi al seguente calendario:

1^ rata	31.07.2017
2^ rata	31.09.2017

3^ rata	30.11.2017
4^ rata	31.01.2018
5^ rata	31.03.2018
6^ rata	31.05.2018
7^ rata	31.07.2018
8^ rata	30.09.2018

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale delle entrate tributarie, pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

In caso di diniego all'accoglimento dell'istanza, verrà data comunicazione motivata entro lo stesso termine del 31 maggio 2017.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Al momento della presentazione della domanda il debitore non ha ancora cognizione e contezza degli importi da pagare. L'entità dell'effettivo debito "scontato" da doversi pagare si conosce ufficialmente solo dopo la comunicazione che l'Ufficio tributi invia al contribuente entro la fine del mese di maggio. Pertanto il debitore può non aderire, non pagando la prima rata con la quale si perfeziona la definizione agevolata.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1.

Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Presenza di coobbligati

Se per alcune ingiunzioni ci sono più coobbligati (la stessa ingiunzione è stata notificata a più soggetti coobbligati in solido) basta che uno solo dei coobbligati aderisca ed anche gli altri beneficeranno degli effetti di tale adesione (estinzione del debito, sospensione di azione cautelari ed esecutive).

Articolo 10 - Ricezione e riscontro istanze

Le istanze di definizione agevolata dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- protocollo del Comune di Meolo, indirizzate all'Ufficio tributi;
- anche all'indirizzo pec: comune.meolo.ve@pecveneto.it

Il personale dell'Ufficio tributi potrà supportare il contribuente nella redazione delle suddette istanze nei giorni e negli orari stabiliti di apertura al pubblico.

L'Ufficio tributi esaminerà ogni istanza pervenuta e determinerà l'ammontare delle somme da corrispondere, redigerà prospetto dettagliato e piano di rateizzo, che sarà trasmesso al contribuente, a mezzo:

- Consegna a mano.
- Pec

L'Ufficio tributi contatterà i contribuenti, anche per le vie brevi (telefonicamente, via e-mail, comunicazione scritta, ecc.) per invitarli al ritiro della documentazione per la definizione agevolata.